

**Avv. Danilo Granata**

**Corso Luigi Fera 32 – Cosenza (Cs) 87100**

Email: [avv.danilogranata@gmail.com](mailto:avv.danilogranata@gmail.com) – pec: [danilogranata23@pec.it](mailto:danilogranata23@pec.it)

Cell: 3479632101

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO  
SEDE DI ROMA  
RICORSO**

**Nell'interesse di: Antonella Lirosi** (C.F. LRSNNL78E56H224Y), nata il 16.05.1978 a Reggio Calabria (RC) e residente in Sinopoli (RC) alla Via Roma n. 92, rappresentata e assistita dall'Avv. Danilo Granata (GRNDNL93B01C588W), giusta procura allegata, con elezione di domicilio digitale presso il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: danilogranata23@pec.it ; con richiesta espressa di ricevere tutte le comunicazioni inerenti il presente procedimento presso il suindicato indirizzo pec. *ricorrente*;

**contro: la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica**, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587) con domicilio in Roma alla Via dei Portoghesi 12, *amministrazione resistente*;

**contro: il Ministero della Giustizia**, in persona del Ministro p.t., con sede alla Via Arenula, 70 - 00186 Roma, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, *resistente*;

**contro: la Commissione interministeriale Ripam, Associazione Formez PA** (C.F. 80048080636), in persona del l.r.p.t., con sede legale al Viale Marx 15 – 00137 Roma, rappresentata e difesa *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, *altra resistente*;

**nei confronti: di GERACE FEDERICA MARIA**, residente alla Via Sbarre Centrali, 323 - 89132 Reggio di Calabria (Reggio di Calabria), **PORCINO ANDREA**, residente alla Via Don G. MINZONI, 14 - 89123 Reggio di Calabria (Reggio di Calabria), *controinteressati*.

***Per l'annullamento,***

*previa sospensione degli effetti e di ogni altra idonea misura cautelare anche nel senso di remand,*

- 1) Della **Graduatoria di merito del Distretto di Reggio Calabria** pubblicata in data 23.9.2022 sul sito del Formez inerente il Concorso pubblico per il reclutamento, a tempo determinato, di un contingente complessivo di 5.410 unità di personale non dirigenziale, di cui 750 unità Area funzionale II, fascia economica F2, n. 3000 unità Area funzionale II, fascia economica F1 e n. 1660

unità Area funzionale III, fascia economica F1, deliberati dalla Commissione RIPAM e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale IV<sup>a</sup> serie speciale “concorsi ed esami” n. 26 del 1° aprile 2022 - PROFILO TECNICO DI AMMINISTRAZIONE, AREA III, FASCIA ECONOMICA F1, nella parte in cui si assegna un punteggio ingiusto a parte ricorrente;

- 2) degli atti di valutazione dei titoli inviati prima della pubblicazione della graduatoria;
- 3) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, tra cui: a. tutti gli atti di convocazione e di scelta delle sedi; b. i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del giudizio; c. il Bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 26 del 1° aprile 2022, laddove interpretato in senso lesivo per la ricorrente e nella parte di interesse; d. ogni altro atto istruttorio, sebbene, allo stato non conosciuto;

#### ***Per l'accertamento***

del diritto della ricorrente all'assegnazione di un punteggio maggiore, con conseguente rettifica in aumento del punteggio ottenuto e riconoscimento di una posizione migliore nella graduatoria finale di merito,

#### ***con conseguente condanna in forma specifica***

delle Amministrazioni in indirizzo, ognuna per quanto di spettanza, all'assegnazione alla ricorrente di + 0,75 (previa eliminazione della penalità pari a - 0,375) in relazione al quesito di cui in narrativa, nonché all'assegnazione del punteggio positivo (raddoppio) sui titoli in narrativa, con conseguente inserimento in posizione più alta nella graduatoria, in ogni caso, con l'ordine nei confronti della P.a. di adottare ogni provvedimento ritenuto più opportuno per la tutela dei diritti di parte ricorrente.

Con richieste istruttorie.

Con ogni effetto ed onere conseguente.

Con vittoria di spese e competenze difensive in distrazione del sottoscritto difensore.

#### **Premessa in fatto**

In data 1 aprile 2022 veniva pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 il Concorso pubblico per il reclutamento, a tempo determinato, di un contingente complessivo di 5.410 unità di personale non dirigenziale, di cui 750 unità Area funzionale II, fascia economica F2, n. 3000 unità Area funzionale II, fascia economica F1 e n.

1660 unità Area funzionale III, fascia economica F1, deliberati dalla Commissione RIPAM e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale IV<sup>^</sup> serie speciale “concorsi ed esami” n. 26 del 1° aprile 2022 - PROFILO TECNICO DI AMMINISTRAZIONE, AREA III, FASCIA ECONOMICA F1.

La prova scritta – composta da 40 quesiti a risposta multipla – si è svolta, per l’odierna ricorrente, il 21 giugno 2022 alle ore 9:30 presso Cosenza Expo, Padiglione Lucmar, Via Amundsen, 87036 - Rende (CS).

Il punteggio sarebbe stato attribuito secondo i seguenti criteri:

- risposta corretta: +0,75 punti;
- risposta errata: -0,375 punti;
- mancata risposta: 0 punti.

In data 23 settembre 2022 veniva pubblicato sulla piattaforma personale fomez.concorsismart.it l’esito della prova scritta.

L’Avv. Lirosi, candidata per il profilo di Tecnico di amministrazione presso il Distretto di Reggio Calabria, apprendeva, dunque, di essere idonea, avendo conseguito un punteggio pari a **21,375**.

A seguito della valutazione dei titoli, la ricorrente andava ricoprire la 61esima posizione, con il punteggio totale di **31,625** presso la Graduatoria distrettuale di Reggio Calabria.

Deve osservarsi, però, la valutazione della candidata risulta inficiata sotto un duplice profilo:

- presenza di un quesito ambiguo;
- criterio di valutazione dei titoli illegittimo.

Più precisamente, la presenza del quesito ambiguo, di cui meglio si dirà in seguito, ha determinato la perdita di ben 1,125 pt (0,375pt per la penalità + 0,75pt per la risposta corretta) sul punteggio finale, facendo collocare in posizione non utile.

Al risultato conseguito alla prova scritta si sarebbero dovuti sommare i punti equivalenti alla valutazione dei titoli posseduti al momento della presentazione della domanda. La ricorrente, infatti, indicava il possesso dei seguenti titoli: - diploma di laurea quadriennale conseguita con voto 106/110; - master di secondo livello; abilitazione alla professione di avvocato.

La valutazione dei titoli sarebbe avvenuta, ai sensi dell’art 6 del Bando di concorso, secondo i seguenti criteri:

*Per la valutazione dei titoli possono essere attribuiti sino a un massimo di 15 punti, così ripartiti:*

a) sino a punti 6,00 per il voto di laurea (con riferimento al titolo di studio conseguito con miglior profitto tra tutti quelli dichiarati per l'ammissione al concorso): diploma di laurea, laurea, laurea magistrale a ciclo unico e laurea specialistica

i. 110 e 110 e lode, punti 6,00;

ii. 109, punti 5,50;

iii. 108, punti 5,00;

iv. 107, punti 4,75;

v. **106, punti 4,50**

**Qualora la laurea sia stata conseguita non oltre sette anni prima del termine ultimo per la presentazione della domanda, individuato ai sensi dell'art. 4, comma 2, i punteggi previsti dall'art. 6, comma 2, lettera a) sono raddoppiati**

b) sino a un massimo di punti 5,00 per eventuali ulteriori titoli universitari in ambiti attinenti al profilo per cui e' stata presentata domanda:

i. diploma di laurea o laurea magistrale o laurea specialistica che sia il proseguimento della laurea triennale indicata quale titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso: punti 2,00;

ii. master universitari di primo livello: punti 0,50 per ciascuno, fino a un massimo di punti 1,00;

iii. master universitari di secondo livello: punti 0,75 per ciascuno, fino a un massimo di punti 1,50;

c) per il solo profilo di tecnico di amministrazione di cui all'art. 1, comma, 1, lettera e): punti 3,00 per l'abilitazione alla professione di avvocato;

Come emerge dalla lettura della *lex specialis*, soltanto il concorrente che abbia conseguito il titolo non più di sette anni prima del termine di presentazione della domanda avrebbe avuto diritto al raddoppio dei punti. La norma, cioè, introduce un elemento valutativo di carattere temporale – del tutto estraneo a logiche meritocratiche – che ha determinato l'attribuzione alla ricorrente per la valutazione dei titoli di **pt. 10,25**, in luogo di **14,75** (dato dal fatto che il pt conseguito sul titolo di accesso (4,50) per ragioni di equità e giustizia andrebbe raddoppiato).

Di contro, un *facere* legittimo avrebbe riconosciuto – o non avrebbe affatto riconosciuto – **a tutti i concorrenti!**

Ebbene, l'istante avrebbe dovuto ottenere un punteggio finale pari a **37,25** risultante da:

- 22,5 pt prova scritta (per come risultante a seguito della doverosa rettifica) +
- 4,5 pt x2 per laurea con punteggio pari a 106 +
- 2 pt per laurea triennale+
- 0,75 pt per master di secondo livello +
- 3 pt per abilitazione alla professione di avvocato.

Così, tuttavia, non è stato. Alla Lirosi, infatti, è stato attribuito il punteggio finale di **31,625** equivalente alla 61esima posizione in graduatoria.

Dal 12 al 20 ottobre 2022 i concorrenti idonei vincitori sono convocati presso la Corte d'Appello di ciascun Distretto al fine di indicare l'amministrazione di destinazione, secondo il calendario che sarà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della giustizia. **L'immissione in servizio è prevista a far data dal 21 novembre e dunque la stipula dei contratti di lavoro è oramai imminente.**

Per un errore dell'Amministrazione, tuttavia, l'odierna ricorrente non potrà procedere in tal senso, perdendo così un'importante opportunità di lavoro.

Per questi motivi, a Antonella Lirosi non resta che tutelare i propri diritti tramite il presente ricorso per i seguenti motivi di

#### **DIRITTO**

- 1. Violazione degli artt 3, 97 e 51 Cost.**
- 2. Violazione e/o falsa applicazione della *lex specialis*.**
- 3. Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e illogicità.**
- 4. Ingiustizia grave e manifesta.**
- 5. Violazione dell'art 6 L 241/1990**
- 6. Violazione del principio della *parcondicio concorsorum*.**
- 7. Violazione del *favor participationis*.**
- 8. Disparità di trattamento.**
- 9. Travisamento dei fatti.**
- 10. Sviamento di potere e contraddittorietà dell'azione amministrativa.**
- 11. Violazione del principio del buon andamento amministrativo.**
- 12. Motivazione carente, perplessa e generica.**

Le prove concorsuali costituiscono diretta attuazione e puntuale espressione del canone di imparzialità di cui all'art. 97, comma 2, del principio di accesso al pubblico impiego mediante selezione pubblica, previsto dal comma 4 dell'art. 97 Cost., ed è altresì espressione dell'art. 51, comma 1, Cost. a mente del quale "*tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge*", nonché del principio di uguaglianza contenuto nell'art. 3 della Carta Fondamentale. Il *modus operandi* della Pa adottato nella specie però è certamente illegittimo in quanto contrastante con i detti principi: il quesito contestato, al quale l'Avv. Lirosi non avrebbe fornito la risposta corretta, si presta ad una interpretazione ambigua e, quindi, fuorviante. La domanda mal formulato, però, non avrebbe dovuto in alcun modo incidere negativamente (mediante l'assegnazione di - 0,375 punti piuttosto che dello +0,75) sulla valutazione

complessiva della candidata. A tanto deve aggiungersi che l'omesso riconoscimento del raddoppio dei punti per il titolo di cui in premessa ha recato un grave pregiudizio alla ricorrente, impedendole di collocarsi in posizione utile in graduatoria in vista della selezione della sede dell'Amministrazione destinataria e, dunque, della futura stipulazione di un contratto di lavoro.

In tal contesto si evidenzia peraltro che il *“Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”* – d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 – prevede all'art. 1 comma 2 che *“il concorso pubblico deve svolgersi con modalità che ne garantiscano la imparzialità, l'economicità e la celerità di espletamento, ricorrendo, ove necessario, all'ausilio di sistemi automatizzati diretti anche a realizzare forme di preselezione [...]”*; principi, tutti, disattesi nella specie dall'agere amministrativo.

Orbene, seppur vero che l'Amministrazione gode di una certa discrezionalità nella gestione delle procedure concorsuali, tale discrezionalità non può sconfinare – come invece accaduto nella specie – nella manifesta irragionevolezza ed illogicità; per tali motivi, l'azione amministrativa di specie è pienamente sindacabile dal Giudice amministrativo. Sul punto, la consolidata giurisprudenza amministrativa, infatti, ha precisato come l'Amministrazione è titolare di ampia discrezionalità in ordine alla determinazione dei criteri per l'attribuzione dei punteggi spettanti per i titoli e le esperienze vantati dai partecipanti al concorso; l'esercizio di tale discrezionalità sfugge al sindacato di legittimità del Giudice Amministrativo, **salvo che il suo uso non sia caratterizzato da macroscopici vizi di eccesso di potere per irragionevolezza, irrazionalità, illogicità o arbitrarietà oppure da errori nell'apprezzamento di dati di fatto non opinabili** (T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 03/06/2021, n.6547). Ed ancora, le commissioni esaminatrici dispongono di ampia discrezionalità nella valutazione dei titoli e già nella stessa catalogazione e graduazione dei titoli valutabili; ne consegue che **il sindacato di legittimità del giudice amministrativo è ammesso nelle sole ipotesi di manifesta irragionevolezza, illogicità od abnormità dei criteri (ovvero di loro non intellegibilità e trasparenza) e delle valutazioni, nonché per travisamento di fatto od errore procedurale commesso nella formulazione di queste** (Consiglio di Stato sez. V, 26/08/2020, n.5208). Siffatta conclusione risulta imposta anche dall'esigenza di assicurare un giudizio amministrativo coerente con il principio di

effettività della tutela giurisdizionale, che informa il codice del processo amministrativo (art. 1 c. p. a.) e che rinviene le proprie guarentigie a livello sia costituzionale (artt. 24, 111 e 113 Cost.) che convenzionale (art. 6 CEDU).

Procedendo con ordine, si contesterà dapprima l'ambigua formulazione del quesito e successivamente l'illegittimità del criterio adottato dal Bando che prevede il raddoppio del punteggio soltanto per i titoli conseguiti sino a sette anni prima del termine per la presentazione della domanda di concorso.

Il quesito di cui si contesta la correttezza è così formulato:

- ***Ai sensi dell'art. 33 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile, negli uffici giudiziari aventi un numero rilevante di affari, il capo dell'ufficio può autorizzare la divisione del registro cronologico:***

*1) In cinque volumi contenenti una divisione per lettere alfabetiche accorpate (A-E, F-L, M-P, Q-T, U-Z) o anche in volumi distinti per anno.*

*2) In volumi contenenti ognuno un anno solare o anche in volumi distinti per curatori.*

*3) In due volumi uno contenente i numeri pari l'altro contenente i numeri dispari o anche in volumi distinti per materia.*

La Resistente individua quale risposta corretta la 3).

La Lirosi ha, invece, flaggato la risposta 1), incorrendo nella penalità di – 0,375. Tuttavia, l'art. 33 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, al comma 1, così recita: *Negli uffici giudiziari aventi un numero rilevante di affari, ogni capo d'ufficio, su proposta del dirigente la cancelleria, può autorizzare la divisione per materia del ruolo generale e della rubrica alfabetica generale corrispondente*. Ebbene la risposta individuata dalla ricorrente, per come formulata, ben si presta ad essere considerata come corretta ai sensi della disposizione citata, atteso che la predisposizione della “rubrica alfabetica” avviene, di fatto, mediante una “divisione per lettere alfabetiche”. In definitiva, la soluzione individuata dalla Lirosi non può considerarsi errata e, di conseguenza, non può determinare l'assegnazione della penalità di – 0,375 pt.

Ove si procedesse alla rettifica la resistente otterrebbe alla prova scritta + 1,125 pt (+0,75pt per la risposta corretta e +0,375pt per eliminazione della penalità), pervenendo al punteggio definitivo di **22,5pt**.

A riguardo deve rammentarsi come la giurisprudenza amministrativa è ferma nel considerare che simili errori nella domanda rappresentano un elemento di confusione nella comprensione del testo e quindi della risposta, senza trascurare, poi, che l'ambiguità e la contraddittorietà della formulazione e delle risposte comportano comunque incertezze e perdite di tempo che, in termini concreti, possono finire per inficiare negativamente l'esito finale della prova stessa (cfr., in termini pressoché analoghi, T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 28 ottobre 2011, n. 5051).

Ne deriva che ove il questionario delle risposte è caratterizzato da errori, ambiguità, quesiti formulati in maniera contraddittoria o fuorviante, la selezione è inevitabilmente falsata e viziata (cfr. TAR Lazio sent. 5986/2008)

Non è infatti ovviamente legittima l'opzione per cui le risposte considerate corrette sono in realtà quelle meno scorrette delle altre, dovendosi censurare tale eventuale interpretazione illegittima della lex specialis.

E' utile rammentare inoltre che, per costante giurisprudenza, **l'incertezza sulla risposta al quesito sottoposto ai candidati di una procedura di concorso incide negativamente sulla par condicio dei concorrenti**, allorché tutti sono chiamati a rispondere sui medesimi quesiti, male confezionati, senza che vi sia una banca dati messa a disposizione dei concorrenti dalla quale i candidati possano conoscere preventivamente la risposta.

La parità di trattamento, infatti, nel caso di quesiti mal formulati, è garantita, secondo consolidata giurisprudenza, solo in quelle circostanze, che non è quella oggetto del presente giudizio, in cui i candidati potevano conoscere a priori la risposta ritenuta (a torto o a ragione) esatta (così T.A.R. Lazio, sez. II quater, 10 novembre 2010 n. 33368, idem, sez. III, 10 marzo 2010, n. 3652).

Viceversa, l'unico strumento che ha il candidato per difendersi dal torto subito è di agire in giudizio per ottenere la rettifica del proprio punteggio.

E' infatti possibile (ed accade non infrequentemente) che i quesiti siano formulati erroneamente, in maniera fuorviante o tale da non contemplare un'unica ed univoca soluzione esatta. Del resto, **affinché il meccanismo di selezione funzioni e risulti esente da vizi, tuttavia, è necessario che vi sia assoluta "certezza ed univocità della soluzione"** (T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 30.9.2011, n. 4591). La selezione dei capaci e dei meritevoli, infatti, deve passare attraverso un test



scientificamente attendibile e linguisticamente corretto secondo le regole linguistiche e grammaticali.

Chiarezza che non connota il quesito contestato.

Al riguardo si rammenti che, come noto, la P.A., nell'ambito delle sue valutazioni discrezionali, può individuare le domande da sottoporre ai candidati delle procedure concorsuali ai fini della verifica del grado di professionalità e del livello culturale necessari per conseguire una valutazione positiva da parte della Commissione esaminatrice, e tali scelte possono essere sindacate dal g.a. sotto il profilo della illogicità ed irragionevolezza o dell'inosservanza del limite oggettivo del programma e delle materie previste per lo specifico concorso; non è però configurabile alcuna discrezionalità in ordine alla valutazione delle risposte date alle singole domande, perché **ogni quiz a risposta multipla deve prevedere con certezza una risposta univocamente esatta per evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della par condicio desumibile dall' art. 97 Cost.** (cfr. T.A.R. , Roma , sez. III , 05/11/2019 , n. 12643).

Nella fattispecie in esame, invece, il quiz sopra indicato non prevede affatto una risposta univocamente esatta.

Nel caso di specie, invece, il quesito formulato dall'amministrazione oggetto di sindacato non reca una risposta inequivocabilmente corretta, e pertanto è pienamente sindacabile innanzi a Codesto Giudice.

\*

Parimenti censurabile deve considerarsi il criterio adottato dall'Amministrazione nell'attribuzione del punteggio in relazione ai titoli.

Invero si presta a rilevanti censure la previsione secondo la quale il minor lasso di tempo decorso dalla data di conseguimento del titolo determina il raddoppio del punteggio. Tale criterio temporale è espressione di una scelta arbitraria e irragionevole, atteso che l'idoneità, la preparazione e l'attitudine di un candidato alla partecipazione ad un concorso non può certamente essere ancorata alla circostanza che il titolo sia stato conseguito "*non oltre sette anni prima del termine ultimo per la presentazione della domanda*": invero, il criterio temporale non considera se il candidato abbia conseguito il titolo nel rispetto della durata legale del corso ovvero "fuori corso", e mortifica le eventuali ulteriori esperienze o titoli maturati nelle more dell'indizione del concorso dando luogo ad una "discriminazione indiretta" in ragione dell'età dei candidati, priva di qualsiasi

collegamento con la natura del servizio o con oggettive necessità dell'Amministrazione e, quindi, vietata.

In tal senso si è espresso il T.A.R. Lazio con le recentissime sentenze 205 e 209 del 2021 ove ha affermato il principio a mente del quale **i sistemi di preselezione per titoli [...] per non contrastare con il dettato costituzionale del favor participationis proprio dei concorsi pubblici, della valorizzazione del merito e, in verità, anche del buon andamento della p.a., debbano tradursi sempre in meccanismi di valutazione improntati a criteri obiettivamente logici e ragionevoli, insuscettibili di condurre a risultati paradossali o comunque discriminatori, e non possano essere fondati su elementi privi di qualsiasi reale collegamento con la preparazione dei candidati o con la loro capacità di sostenere le prove concorsuali, come si rivela il criterio dell'epoca di conseguimento del titolo di studio.** Sulla scorta di tale considerazione i giudici hanno ritenuto il criterio temporale illegittimo, atteso che esso ***ha quale effetto l'ingiusta preclusione, nei confronti di intere categorie di concorrenti, della partecipazione stessa alle prove concorsuali in base ad un elemento, come detto, del tutto "neutro" e privo di collegamento con loro preparazione professionale o con la capacità di sostenere il concorso come quello di non aver conseguito il titolo di studio richiesto nell'imminenza della procedura concorsuale, ma alcuni anni prima, pur avendo, ad esempio, lavorato, nelle more o essendosi eventualmente dedicati ad attività di aggiornamento o di approfondimento delle competenze comunque già acquisite e "certificate".***

A non diverse considerazioni si perviene nel caso di specie: il criterio temporale adottato nel Bando realizza infatti la medesima ingiusta preclusione della stipulazione di un contratto di lavoro, né risulta giustificato da uno scopo.

E, dunque, appare maggiormente conforme ad equità e giustizia, raddoppiare il punteggio ottenuto sul voto di laurea conseguito dalla ricorrente o in alternativa dimezzare quello di coloro che precedono in graduatoria la ricorrente.

Da ciò l'interesse a ricorrere per contestare la rettificazione in aumento del punteggio per i titoli posseduti e validamente indicati: allo stato, la ricorrente ha ottenuto il punteggio di **31,625** risultante da: 21,375 pt della prova scritta + 4,5 pt per laurea con punteggio pari a 106 + 2 pt per laurea triennale + 0,75 pt per master di secondo livello + 3 pt per abilitazione alla professione di avvocato.

Se, però, alla Lirosi venisse riconosciuto un punteggio maggiore – come di fatto sarebbe, in ossequio ai criteri di giustizia ed equità – la stessa si collocherebbe in

posizione utile in graduatoria e potrebbe scegliere la sede dell'Amministrazione di destinazione. Invero, di là dalla discrezionalità di cui è titolare l'Amministrazione nello stabilire i criteri di valutazione di ciascun titolo, residua un onere in capo alla stessa di *recte agere* in ordine all'applicazione al caso concreto di quegli stessi criteri: tanto non è avvenuto nel caso di specie.

Sebbene la Resistente avesse indicato all'art 6 del Bando i criteri di valutazione dei titoli, di fatto, la stessa ha realizzato una ingiusta disparità di trattamento tra i candidati in ragione di un criterio temporale palesemente illegittimo. Richiamata la recente giurisprudenza citata, non si può non ritenere che il raddoppio del punteggio, riservato ai candidati che abbiano conseguito il titolo non più di sette anni prima del termine di presentazione della domanda, produca un effetto distorsivo e discriminatorio: lungi dal premiare il candidato con maggiore esperienza e preparazione, il Bando considera il "fattore tempo" – e, dunque, l'età del candidato! – come preminente.

Né potrebbe ritenersi che si versa in casi nei quali è ammessa una discriminazione in base all'età in ambito lavorativo (cfr. Corte di Giustizia UE sentenza del 2.04.2020 C-670/18 e sentenza del 21.07.2011 C - 159 e 160/10) concernenti, in realtà, ipotesi del tutto particolari dove, appunto, le distinzioni sono state riconosciute dalla Corte "appropriate" e "idonee allo scopo", in quanto non sproporzionate e in grado di conciliare gli opposti interessi della promozione dell'occupazione giovanile e dell'equilibrio tra le generazioni nel mondo del lavoro, della salvaguardia della partecipazione dei lavoratori anziani alla vita economica, culturale e sociale del Paese, dello scambio di esperienze e dell'efficienza dell'amministrazione.

\*

Il superamento dei limiti della ragionevolezza e della logicità è stato comprovato sopra con le argomentazioni dedotte ed è ravvisabile *ictu oculi* dalla mera lettura della domanda di partecipazione al concorso – che si allega – e dai criteri di valutazione dei titoli indicati nel Bando.

#### **SULLA DOMANDA CAUTELARE**

Si confida che i motivi di ricorso dimostrino ampiamente la sussistenza del *fumus boni iuris* del gravame.

Quanto al *periculum*, assolutamente grave ed irreparabile risulta essere il pregiudizio che la ricorrente subirebbe qualora Codesto Giudice non sospendesse

gli effetti degli atti impugnati e non disponesse altra idonea misura cautelare, considerato che: la graduatoria definitiva è stata pubblicata, è ora aperta la procedura di scelta della sede di destinazione e a breve avverranno le assunzioni trattandosi di concorso cd. fast track. L'immissione in servizio, come già anticipato, è prevista per il 21 novembre.

Una misura cautelare, dunque, apparirebbe necessaria e congrua in considerazione dell'evidente pregiudizio subito dalla ricorrente in relazione alla mancata assegnazione del punteggio maggiore per il quesito contenstato e per la valutazione dei titoli. Una scelta di segno opposto, invero, potrebbe vanificare l'*utilitas* conseguibile nelle more dell'attesa della definizione nel merito del presente giudizio

Senza considerare, poi, un altro aspetto: una volta scelte le sedi e terminate le convocazioni, seguirà inevitabilmente la stipula dei contratti di lavoro, rendendo quindi ancor più gravoso garantire l'effettività della tutela dei diritti della ricorrente, anche nel caso di vittoria del presente giudizio. Ed invero, se la sentenza emessa all'esito del giudizio di merito fosse positiva, alla ricorrente toccherebbe intraprendere una serie di azioni legali volte a privare di efficacia i contratti di lavoro stipulati con aggravio di tempi e ulteriori costi a suo carico.

Infine, la concessione della invocata misura cautelare appare idonea a contemperare gli interessi in gioco in quanto, a fronte dei pregiudizi gravi ed irreparabili che derivano a parte ricorrente, nessun pregiudizio subirebbero nè le Amministrazioni resistenti né i controinteressati, dal momento che, le prime, non dovrebbero affrontare esborsi di denaro in favore di parte ricorrente, e, per i secondi, perché non sarebbero comunque esclusi dalla graduatoria.

\*\*\*

#### **ISTANZA EX ART. 41 C.P.A.**

Qualora, il Collegio non ritenga sufficienti le notifiche già eseguite si chiede di poter provvedere alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso nell'albo online dell'amministrazione resistente, ex art. 41 c.p.a., in ragione della difficile individuazione di tutti i potenziali controinteressati.

Stante l'elevato numero dei soggetti coinvolti e l'impossibilità per i ricorrenti di reperire i loro luoghi di residenza, la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito dell'amministrazione resistente consentirebbe di garantire ugualmente la conoscenza dell'atto, qualora Codesto Giudice la ritenga opportuna.

Tutto ciò premesso, voglia codesto

**ECC. MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL  
LAZIO - ROMA**

- **in via istruttoria:** soltanto ove ritenuto opportuno, disporre, stante la numerosità delle persone potenzialmente lese dal ricorso in esame, l'integrazione del contraddittorio mediante la notificazione del ricorso per pubblici proclami;

- **in via cautelare:** sospesa, nei limiti dell'interesse della parte ricorrente, l'efficacia dei provvedimenti impugnati, in particolare, assumere i provvedimenti cautelari più opportuni, tra cui il riesame della posizione giuridica della ricorrente entro congruo termine;

- **nel merito:** accogliere, in tutto o in parte, il presente ricorso e per l'effetto annullare i provvedimenti in epigrafe indicati, riconoscendo a parte ricorrente il maggior punteggio sul quesito di cui in narrativa (+1,125), nonché il raddoppio dei punti per il titolo conseguito oltre sette anni prima l'emanazione del bando, in alternativa, dimezzare il punteggio ottenuto per il voto di laurea conseguita nei 7 anni antecedenti dai candidati che precedono la ricorrente in graduatoria, con conseguente aumento del punteggio da 31,625 a 37,25.

*Ai sensi del T.U. spese giustizia si dichiara che il presente ricorso sconta un contributo unificato pari ad € 325,00 trattandosi di pubblico impiego.*

Con riserva di mezzi istruttori.

Con vittoria di spese e competenze difensive in distrazione.

Produzione giusta indice.

Cosenza, 10.10.2022

Avv. Danilo Granata